

In breve



CODICE DELLA STRADA

Senon c'è l'etilometro il test non è d'obbligo

Se i carabinieri non hanno a disposizione l'etilometro nemmeno in caserma, il guidatore fermato da una pattuglia non può essere imputato del reato di rifiuto di sottoporsi al test dell'alcol. L'obbligo di sottoporsi agli accertamenti in ospedale sussiste infatti solo in caso di incidente stradale (tribunale di Arezzo, sentenza 96/2014).

LOCAZIONI

Canone col vaglia solo se nel contratto

Il canone di locazione può essere pagato con vaglia postale solo se ciò sia indicato nel contratto o consolidato in via di prassi tra le parti. Altrimenti si può ottenere la risoluzione del contratto (tribunale di Roma, sentenza 23647/13).



DANNI

No al risarcimento se condomino cade

Il condomino che scivola su una lastra di ghiaccio sulla soglia d'ingresso dello stabile condominiale non può chiedere il risarcimento dei danni subiti, a meno che fornisca la prova che «lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile la caduta», nonché la prova sulla difficoltà di «evitare l'ostacolo e il grado di attenzione richiesto allo scopo» (Corte d'Appello di Milano, sentenza 4268/13).

DIRITTO D'AUTORE

Tutela accordata se la foto è creativa

Deve essere riconosciuta la tutela accordata alle opere di ingegno alla fotografia in cui sia riscontrabile un aspetto «creativo, seppur minimo, consistente in una personale elaborazione del soggetto ripreso» (tribunale di Bari, sentenza 37/14). La foto era stata riprodotta sui biglietti di sosta preparati.

A CURA DI **Andrea Moramarco**

Tribunale di Torino. Come gestire l'indicazione nei Registri immobiliari dell'apporto di un fabbricato

Trascrizione a favore del trust

Unico passaggio a carico del disponente senza intestazione al trustee

Angelo Busani

L'apporto di un immobile a un trust deve essere trascritto nei registri immobiliari a favore del trust e non del trustee, senza che questo però comporti l'attribuzione di alcuna soggettività al trust; la trascrizione può pertanto essere unica, "a carico" del disponente e "a favore" del trust, e ciò in luogo di una "doppia trascrizione": una dal disponente al trustee, per pubblicare il trasferimento di proprietà dei beni in trust, e l'altra dal trustee al trust, per dare evidenza alla segregazione dei beni in trust rispetto al restante patrimonio del trustee.

È questa la decisione del Tribunale di Torino, contenuta in un decreto del 18 marzo 2014, in esito a una procedura svolta ai sensi dell'articolo 2674-bis del Codice civile, e cioè originata da una trascrizione nei registri immobiliari effettuata "con riserva" (vale a dire in presenza di "gravi e fondati dubbi" del conservatore sulla trascrivibilità di un atto, il che costringe il soggetto che domanda la formalità a chiedere appunto una pronuncia del tribunale).


La decisione di Torino è interessante non perché nuova (già in tal senso quel Tribunale aveva deciso il 10 febbraio 2011) ma perché giunge a ridosso della decisione del Tribunale di Reggio Emilia del 25 marzo 2013, il quale (in una fattispecie, tuttavia, di

procedura esecutiva) aveva concluso in senso diametralmente opposto, vale a dire che, non essendo il trust un soggetto di diritto, le formalità da pubblicarsi nei registri immobiliari devono essere effettuate nei confronti del trustee; se eseguite a favore contro il trust, esse sarebbero formalità illegittime, poiché effettuate nei confronti di un soggetto inesistente.

Nel caso del Tribunale di Reggio Emilia, il giudice dell'esecuzione immobiliare rilevò d'ufficio, di conseguenza, l'invalidità del pignoramento, ritenendo che si trattasse di un pignoramento effettuato nei confronti di un soggetto giuridico inesistente, quale il trust; invece, secondo il tribunale reggiano il pignoramento di beni vincolati in trust dovrebbe essere effettuato con riferimento al trustee e non al trust, poiché il trust è un "rapporto" e non un "soggetto" (e cioè non è un'entità dotata di soggettività, vale a dire della capacità di essere titolare di diritti e di assumere obblighi).

Il Tribunale di Torino aderisce bensì all'opinione della mancanza di soggettività in capo al trust, ma conclude nel senso di doversi dare esecuzione alle formalità pubblicitarie in modo diverso da quanto ritenuto a Reggio Emilia. La tesi di Reggio Emilia è indubbiamente più ortodossa: la tesi di Torino invece sfida il rischio di contraddizio-

I passaggi chiave



FOTOGRAFIA

01 | LA DECISIONE
Il tribunale di Torino, con un decreto del 18 marzo 2014 si è espresso su una procedura svolta in base all'articolo 2674-bis del Codice civile, originata da una trascrizione nei registri immobiliari effettuata "con riserva" (vale a dire in presenza di "gravi e fondati dubbi" del conservatore sulla trascrivibilità di un atto, il che ha portato alla pronuncia del tribunale)

02 | LA PRIMA ANALOGIA
Il caso torinese si accoda a quello della trascrizione a

favore del condominio, che notoriamente non è un soggetto, ma che può comunque essere protagonista di formalità pubblicitarie per recente disposto del legislatore stesso: articolo 17, comma 1, legge 220/2012

03 | LA SECONDA ANALOGIA
L'orientamento di Torino è allineato a quello maturato solo nella prassi professionale di trascrivere contro o a favore dei fondi immobiliari nel caso di apporti di immobili al fondo o di compravendite di immobili che, con ciò, entrino o escano dal fondo

(trascrivere a favore di un'entità che non è tecnicamente un soggetto di diritto) ma è di sicuro più flessibile. Non solo perché si accoda al caso della trascrizione a favore del "condominio" (che notoriamente non è un soggetto, ma che può comunque essere "protagonista" di formalità pubblicitarie per recente disposto del legislatore stesso: articolo 17, comma 1, legge 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013) ma anche perché si allinea all'orientamento, questo maturato solo nella prassi professionale, di trascrivere "contro" o "a favore" dei fondi immobiliari nel caso di apporti di immobili al fondo o di compravendite di immobili che, con ciò, entrino o escano dal fondo. In quest'ultimo caso, in altri termini, nonostante che il soggetto sia la Sgr gestore del fondo e che il fondo sia "solo" un'area separata nell'ambito del patrimonio generale della Sgr, è ormai incontrovertito che i registri immobiliari menzionino solo il fondo e non la Sgr. Questo fenomeno non è dissimile da quello che accade in caso di dotazione di un trust, poiché anche il trust è una partizione particolare del patrimonio del trustee: il trustee è il soggetto, proprietario sia del patrimonio "proprio" sia del patrimonio del trust, il quale è segregato rispetto al restante patrimonio del trustee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tar Veneto. Appalti e Durc

Gare, 15 giorni in più per i contributi Inps

Giuglielmo Saporito

Le imprese possono partecipare con meno affanni a gare di appalto, perché possono regolarizzare la loro posizione contributiva entro 15 giorni da quando gli enti previdenziali deputati all'emanazione del Durc attivano il procedimento di regolarizzazione. Lo sottolinea il Tar Veneto nella sentenza 8 aprile 2014 n. 486, ricordando che le stazioni appaltanti devono acquisire d'ufficio il Durc. Tale acquisizione, sottolineano i giudici, avviene attraverso strumenti informatici, ed è volta ad una verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito dell'articolo 38, comma 1, lettera i del Codice dei contratti (assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali).

L'acquisizione di ufficio è prevista dall'articolo 31, comma 8 del Dl 21 giugno 2013, n. 69, entrato in vigore il 22 giugno 2013; ma qualora i requisiti di regolarità manchino, non va adottato un provvedimento negativo, bensì si deve invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione. Tale regolarizzazione deve avvenire entro un termine non superiore a quindici giorni, e deve corrispondere alle cause dell'irregolarità che l'ente pubblico deve analiticamente indicare.

La situazione è quindi così riassumibile: la legge sugli appalti (articolo 38, decreto legislativo n. 163 del 2006) risulta modificata dall'articolo 31 del Dl 69/2013, norma che ha spostato la data limite per il requisito della regolarità contributiva, che passa dal momento della presentazione della domanda di ammissione alla gara, al momento di scadenza del termine di quindici giorni assegnato dall'ente previdenziale all'impresa interessata per la regolarizzazione della posizione contributiva. Ciò significa che il requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle gare pubbliche, non deve più intendersi come necessariamente sussistente al momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura (o alla scadenza del termine per presentare la domanda previsto dal bando), ma deve sussistere al momento di scadenza del termine di quindici giorni assegnato dall'ente previdenziale per la regolarizzazione.

La materia è in continua evoluzione, in quanto il Dl 34/2014, entrato in vigore il 21 marzo 2014 ed in attesa di conversione, prevede ulteriori semplificazioni.

In particolare, chiunque abbia interesse può verificare la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili con una interrogazione che richiede solo il codice fiscale del soggetto. Soprattutto un decreto interministeriale da emanarsi entro maggio 2014 definirà i requisiti di regolarità. Tali requisiti riguarderanno ad esempio i pagamenti scaduti sino all'ulti-

IL QUADRO

Possibile «allinearsi»

nel termine assegnato dall'ente per regolarizzare
In arrivo un nuovo pacchetto di semplificazioni

mo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. L'interrogazione telematica, che è in vigore dal 12 marzo 2014, soddisfa l'obbligo di verifica della sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (assenza di violazioni gravi), superando la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMA

La Pa non può escludere da una gara l'impresa che non risulti in regola con il versamento dei contributi Inps, se l'ente previdenziale non ha attivato il procedimento di regolarizzazione. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc (...), l'articolo 31, comma 8 del Dl 21 giugno 2013, n. 69, impone infatti all'ente previdenziale di indicare analiticamente le cause della irregolarità, concedendo poi 15 giorni per regolarizzare la posizione. Tar Veneto, sentenza 486/2014

Tribunale di Milano. Non basta il liquidatorio per proseguire l'attività fino al 2015 con successivo «scioglimento»

Più spazio al concordato in continuità

Michele D'Apolito

La recente evoluzione normativa del concordato preventivo, unitamente a un contesto economico propizio a una crescente diffusione dello strumento, sollevano in concreto numerose criticità e dubbi applicativi per tutti gli addetti ai lavori, che si tratti degli advisors che redigono il piano, dei professionisti che ne attestano la fattibilità economica e, infine, dei magistrati che svolgono il loro sindacato di legittimità. Di viene pertanto interessante analizzare gli indirizzi dei vari tribunali, sia per una verifica pratica e operativa dei dettati normativi più recenti, sia per riscontrare gli

orientamenti prevalenti.

Il provvedimento oggetto di commento è di per se interlocutorio (tribunale di Milano, Il sezione civile, 1° marzo), ma consente di riflettere sulla sostanziale differenza esistente tra concordato liquidatorio e in continuità aziendale. Nella fattispecie in esame, trattasi di un piano concordatario presentato al tribunale meneghino e proposto dalla società ricorrente come liquidatorio, seppure preveda una continuazione dell'attività fino al termine del 2015 e, solo al termine di tale periodo di esecuzione delle commesse in corso, la successiva liquidazione dell'intero patrimonio, mediante il quale

offrire ai creditori una percentuale meramente indicativa e non vincolante. Ciò a dire che, nell'intento della ricorrente, uno degli asset fondamentali della liquidazione è costituito dai flussi ritraibili dal completamento di alcuni lavori in continuità, ma non viene specificato, né l'attestatore ne dà conto nella sua relazione, quale possa essere l'effetto su tale proposta in ipotesi di diniego dell'autorizzazione al pagamento di creditori anteriori, circostanza tutt'altro che improbabile in un concordato liquidatorio, non protetto dai benefici previsti dagli articoli 182 quinquies e 186 bis della legge fallimentare e con presupp-

posti applicativi tutt'affatto differenti da quanto previsto per l'esercizio provvisorio fallimentare.

In sintesi, chi potrebbe dare credito (finanziario o di fornitura) all'impresa in concordato senza l'ombrello protettivo della preclusione? E in assenza di questo appoggio esterno, le commesse potrebbero proseguire nel loro naturale avanzamento? Ed ancora, in caso di interruzione, per i motivi di cui sopra, del flusso di cassa attivo derivante da questa "continuità impropria", quali sarebbero gli effetti sulle percentuali ipotizzate per i creditori? Tutti quesiti privi del necessario riscontro ed approfondimento di

società ed attestatore (che si è limitato ad un confronto con l'alternativa fallimentare), tanto da necessitare la concessione, da parte del giudice delegato, di un nuovo termine per le opportune integrazioni, ovvero la modifica della proposta stessa in un concordato con continuità aziendale. Tale ultima opzione renderebbe necessario ragionare sulla continuità come elemento precipuo della proposta, capovolgendo la logica del piano stesso, rendendo centrale la proposizione di un impegno percentuale impegnativo e non più solo potenziale; allo stesso modo, l'attestatore dovrebbe esprimersi in merito alla funzionalità del piano alla "migliore soddisfazione dei creditori", non limitandosi a un confronto con l'alternativa fallimentare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I contratti derivati

Tipologie, negoziazione, documentazione, discipline EMIR e MiFID
Il contenzioso banche/imprese/Enti locali e la recente evoluzione giurisprudenziale

I prossimi eventi in programma

La vendita di partecipazioni sociali
Milano, 6 e 7 maggio 2014
Grand Hotel et de Milan

Rischio di liquidità
Milano, 15 e 16 maggio 2014
Hotel Hilton

Privacy: raccolta e trattamento dei dati personali
Roma, 20 e 21 maggio 2014
Hotel Savoy

Le novità introdotte dalla delega fiscale
Milano, 27 e 28 maggio 2014
Grand Hotel et de Milan

PARADIGMA S.r.l.
Per informazioni, programma completo e iscrizioni:
C.so Vittorio Emanuele II, 48 - 10121 Torino
Tel. 011.538686 - Fax 011.5621123
www.paradigma.it - info@paradigma.it
Coordinatore e Responsabile Paradigma:
Dott.ssa Maria Vittoria Curbis

Milano, 8 e 9 maggio 2014 - Hotel Hilton

Prima giornata: giovedì 8 maggio 2014

Tipologie, negoziazione, documentazione, discipline EMIR e MiFID

Le tipologie e la struttura dei contratti derivati
Prof. Avv. Francesco Caputo Nasseti - Università di Ferrara

La disciplina EMIR e i contratti finanziari derivati
Prof. Avv. Daniele Maffei - Università di Brescia

La negoziazione dei contratti derivati secondo la disciplina MiFID di primo, secondo e terzo livello
Dott. Edoardo Guffanti - Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

L'utilizzo dei contratti derivati da parte degli Enti locali
Avv. Domenico Gaudiello - DLA Piper

ISDA Master Agreement e documentazione contrattuale standard
Avv. Simone Davini - Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Milano

Credit Support Agreement e documentazione contrattuale standard
Avv. Silvia Morlino - Studio Legale Tributario in associazione con EY

La recente documentazione predisposta dall'ISDA
Avv. Vincenzo La Malfa - DLA Piper

Seconda giornata: venerdì 9 maggio 2014

Il contenzioso banche/imprese/Enti locali e la recente evoluzione giurisprudenziale

La giurisprudenza civile sull'uso dei contratti derivati: la condotta dell'intermediario nella strutturazione e nella vendita degli strumenti
Prof. Avv. Andrea Tucci - Università di Foggia

La giurisprudenza penale in materia di contratti derivati
Avv. Guido Carlo Alleva - Studio Legale Alleva & Associati

La giurisprudenza amministrativa sull'uso dei contratti derivati
Prof. Avv. Fabio Merusi - Università di Pisa

Il contenzioso sui contratti derivati tra le banche e gli Enti locali
Avv. Luca Zamagni - Studio Legale Associato Cedrini & Zamagni - Axis

Il destino dei contratti derivati in caso di dissesto degli Enti locali
Avv. Domenico Gaudiello - DLA Piper

Gli orientamenti della Corte dei Conti sui contratti derivati stipulati dagli Enti locali
Pres. Claudio Gallieri - Corte dei Conti

Le regole applicabili ai contratti derivati in caso di procedure concorsuali
Dott.ssa Stefania Chiaruttini - Chiaruttini & Associati